

Direzione Regionale della Campania

Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata alla fornitura di n.160 pacchi di reintegro ex DM 388/2003, n.50 DAE ed erogazione di appositi corsi di formazione riconosciuti BSL-D (BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION) presso le varie sedi in uso all’Agenzia delle Entrate entro l’ambito regionale della Campania da affidarsi con il criterio del minor prezzo ed avvalendosi, ove applicabile, dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. CIG n° 70232980DC

Il giorno, conformemente alle previsioni di cui all’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016,

- **l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania** (di seguito denominata “Agenzia”), con sede legale in Napoli, via Diaz, n. 11, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, in persona del dott. nella sua qualità di, domiciliato per la carica,
- e
- **la Società** (di seguito denominata “Società”), con sede in alla Via n. , codice fiscale n. e partita IVA n. rappresentata, per la stipula del presente atto, dal Sig., nato a il nella sua qualità di, domiciliato per la carica ove sopra, aggiudicataria dell’affidamento in economia RdO MePA n. per la fornitura erogazione del servizio di manutenzione delle aree a verde presso varie sedi territoriali dell’Agenzia delle Entrate

PREMESSO CHE

- l’Agenzia ha avviato una procedura per l’affidamento della fornitura, con posa, di n.160 pacchi di reintegro ex DM 388/2003, n.50 dispositivi di defibrillazione semiautomatica esterni – DAE ed erogazione di appositi corsi di formazione riconosciuti BSL-D (BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION) presso le varie sedi in uso all’Agenzia delle Entrate entro l’ambito regionale della Campania, mediante attivazione di Richiesta d’offerta aperta (RDO-Aperta n. del) sulla piattaforma Consip;
- la Società, avendo presentato l’offerta al prezzo più basso, è risultata aggiudicataria dell’affidamento sulla base della graduatoria formata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, recepita dal verbale del Prot. e dal conseguente provvedimento di aggiudicazione del Prot. n.

Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- Valore delle premesse e degli allegati

Gli allegati alla Richiesta d'offerta, le Condizioni particolari di contratto, il Capitolato tecnico ivi contenuti e gli atti menzionati nel presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e hanno valore essenziale ai fini della sua validità, definendo in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consentendo di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione della stessa.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto o nelle suindicate fonti negoziali richiamate, le parti concordemente dichiarano di rinviare alle "Condizioni Generali di Contratto" di cui al Bando "BSS – Beni Specifici Per La Sanità" di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Art. 2- Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura, con posa, di n.160 pacchi di reintegro per cassette di pronto soccorso complete di sfigmomanometri e fonendoscopi (DM 388/2003 e s.m.i.), n.50 sistemi di defibrillazione semiautomatica esterni dispositivi di defibrillazione semiautomatica esterni "DAE" ed erogazione di appositi corsi di formazione riconosciuti BSL-D (BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION) presso le varie sedi in uso all'Agenzia delle Entrate della Campania.

Le quantità specifiche e le caratteristiche prestazionali da fornire sono quelle specificate nel Capitolato Tecnico allegato alla Richiesta di Offerta, che qui espressamente si richiama e che deve considerarsi parte integrante del presente contratto.

La fornitura deve intendersi comprensiva dello smaltimento dei pacchi attualmente presenti nelle cassette e di tutto quanto dettagliatamente descritto negli allegati Capitolati Tecnici e nella documentazione allegata al Bando dell'iniziativa MEPA "BSS – Beni Specifici per La Sanità".

Art. 3-Durata del contratto

Il contratto avrà durata fino al termine della fornitura e comunque non oltre il 31/12/2017.

Art. 4 - Termini e modalità di esecuzione

Gli ordinativi di fornitura saranno emessi esclusivamente dall'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. L'Agenzia si riserva di differire l'emissione degli ordinativi di fornitura a suo insindacabile giudizio. Per l'ordine di fornitura è tassativa la forma scritta e verrà emesso via e-mail dal Responsabile Unico del Procedimento o dal D.E.C..

La fornitura dovrà essere completata nel termine di 30 giorni decorrenti dall'emissione del singolo ordinativo di fornitura da parte del D.E.C..

Art. 5 - Corrispettivi

Per la fornitura in oggetto l'Agenzia corrisponderà all'aggiudicatario il prezzo determinato dall'offerta presentata, previa certificazione del Direttore di esecuzione del Contratto, sottoscritta da parte dell'aggiudicatario.

Il pagamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

- 70% dell'importo contrattuale entro 30 gg. lavorativi dalla data di emissione del verbale di regolare esecuzione.
- 30% dell'importo contrattuale entro 6 mesi dalla data di emissione del verbale di regolare esecuzione e comunque non prima dell'avvenuta erogazione dei corsi di formazione BSL-D.

Le parti espressamente escludono il diritto dell'aggiudicataria al conseguimento di oneri aggiuntivi, a carico della stazione appaltante, non espressamente citati nei documenti di cui all'RdO.

Tutti i corrispettivi si intendono al netto dell'I.V.A.

Essi si intendono fissi ed immutabili per l'intera durata contrattuale.

Al riguardo, il contratto che verrà stipulato avrà natura aleatoria con rinuncia dell'aggiudicataria all'esercizio della facoltà di cui all'art. 1664 cod. civ.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi di ogni altro onere e spesa - presenti e futuri - sostenuti dalla Società aggiudicataria per l'esecuzione della fornitura.

Art. 6 - Fatturazione e modalità di pagamento

Il corrispettivo sarà liquidato, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, dietro emissione di regolare fattura.

L'autorizzazione alla fatturazione sarà condizionata al conseguimento del Certificato di Regolare Esecuzione, inteso come documento tecnico-contabile sottoscritto in contraddittorio tra Stazione Appaltante e esecutore del contratto.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 gg. dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato secondo l'IBAN indicato dalla Società.

La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni dell'IBAN, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

La fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 ed emessa elettronicamente secondo il formato di cui all'allegato A “Formato delle fatture elettroniche” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; nella stessa dovrà essere indicato il codice IPA di questo Ufficio (DHBAAH) e, in ottemperanza al D.L. n.66 del 24 aprile 2014 art. 25 commi 2 e 3, il seguente CIG **70232980DC** La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura o del documento equivalente, nonché la corretta spedizione degli stessi, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

La Società prende atto della circostanza che l'Agenzia adotta un sistema gestionale integrato denominato Sigma e che tutte le operazioni ed i relativi pagamenti comporranno, per l'Agenzia, la necessità di inserire i dati contabili all'interno del sistema operativo adottato.

In caso di applicazione delle penali sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

In caso di ritardo nei pagamenti imputabile all'Agenzia verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Art. 7 -Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata la società dichiara che il conto dedicato è il seguente:

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

nome

cognome

codice fiscale

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 della legge n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è: **70232980DC**.

Art. 8 - Cauzione definitiva

La Società a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali ha costituito cauzione dell'importo di € (.....) mediante presentazione di polizza fideiussoria n. emessa il rilasciata da

La stessa potrà essere svincolata con autorizzazione scritta dall'Agenzia a seguito della verifica - da parte dell'Ufficio Risorse Materiali - della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art. 9 - Subappalto

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, a condizione che:

a) all'atto dell'offerta l'aggiudicatario abbia indicato la parte di fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo;

b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la

dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Per tutto quanto non previsto nel presente paragrafo si rinvia al disposto dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

Ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicataria si impegna a ottemperare nell'esecuzione dell'appalto gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali applicabili, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. Fermo resta che l'operatore economico si impegna ad esibire, previa richiesta espressa dall'Amministrazione, ogni documento utile e necessario a comprovare la regolarità e l'osservanza delle norme sul lavoro e sulla sicurezza (LUL, UNILAV, elenco personale, certificati di idoneità alla mansione etc...etc...)

Art. 11 - Sicurezza sul lavoro – rischi da interferenze

Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, si ritiene che non sia necessario elaborare e allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze). Ciò in quanto le prestazioni da espletare rientrano tra le tipologie indicate nell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs 81/2008, così come integrato dal D.Lgs 106/2009 (...mere forniture di materiali o attrezzature). Resta inteso che, qualora il "datore di lavoro" di ciascuna struttura dovesse rilevare, da una analisi specifica delle condizioni in cui sarà espletato l'appalto, il venire meno dei presupposti di cui al citato art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/2008, avrà cura di procedere comunque ad elaborare e consegnare il DUVRI all'appaltatore, prima dell'inizio delle prestazioni. Gli oneri necessari per ridurre o eliminare rischi da interferenze, al momento dell'avvio della procedura, sono stimati pari a zero euro.

Art. 12 - Obblighi e prescrizioni particolari

La Direzione Regionale si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'aggiudicataria di tutti gli obblighi contrattuali.

Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria implicitamente ammette e dichiara di:

- aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali, relative alla fornitura ed ogni e qualsiasi evento contingente in grado di influire sui prezzi dell'offerta e sull'esecuzione;
- avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all'esecuzione della fornitura.

La Ditta Aggiudicataria non potrà quindi mai eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, a meno che tali elementi non

appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal codice civile, in quanto non escluse per patto espresso contrattuale.

Art. 13 - Esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile unico del procedimento, che si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto individuato nell'ing. Giovanni Leone, in servizio presso l'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania.

Art. 14 - Controlli e verifiche

L'Agenzia ha la facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali.

Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza della fornitura resa rispetto a quanto fissato dal Capitolato Tecnico a base di RdO, nonché di quanto allegato al Bando per l'iniziativa MePA specifica *BSS – Beni Specifici Per La Sanità*.

Art. 15 - Penali e Recesso

L'aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione della fornitura, sulla base dei tempi stabiliti. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- € 400,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna;
- € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione in caso di guasti delle apparecchiature rispetto al termine indicato nel presente capitolato.

Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% dell'intero importo contrattuale.

L'ammontare delle penali sarà detratto dalla fattura finale.

Nei casi in cui si applica la penale resta ferma la risarcibilità del danno ulteriore ex art. 1382 del codice civile.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo della fornitura non eseguita. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto della fornitura eseguita.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la forniture e verifica la regolarità del servizio eseguito.

I materiali/servizi, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

L'appaltatore deve rimuovere dalle aree in uso all'Agenzia qualsiasi materiale o attrezzatura; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

L'Agenzia risolverà il contratto nei termini e alle condizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, ove applicabile.

In particolare, potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle

situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.

L'Agenzia risolverà il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale della fornitura riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, d. lgs. n. 50/2016.

Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo "clausola risolutiva espressa" delle "BSS – Beni Specifici Per La Sanità", l'Agenzia ha, altresì, facoltà di risolvere in ogni momento il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati aperti presso le banche o la società Poste Italiane Spa così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art. 18 - Cessione del Credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 19 - Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l'affidamento del contratto è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i..

In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 20 - Responsabilità Civile

La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità, connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

La Società dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

La Società dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Amministrazione ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione medesima.

Art. 21 - Tutela dei dati personali

I dati personali conferiti in relazione al contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

Art. 22 - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse derivare dall'esecuzione o dall'interpretazione del contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Napoli. Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

Art. 23 - Oneri fiscali ed eventuali spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese relative alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, ad eccezione dell'IVA.

La Società

(timbro e firma)

**Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania**

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, la Società dichiara di approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei seguenti articoli:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Art. 2 - Oggetto del contratto

Art. 3 - Durata del contratto

Art. 4 - Termini e modalità di esecuzione

Art. 5 - Corrispettivi

- Art. 6 - Fatturazione e modalità di pagamento**
- Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 8 - Cauzione definitiva**
- Art. 9 - Subappalto**
- Art. 10 - Obblighi nei confronti del personale dipendente**
- Art. 11 - Sicurezza sul lavoro – rischi da interferenze**
- Art. 13 - Esecuzione del contratto**
- Art. 14 - Controlli e verifiche**
- Art. 15 - Penali e Recesso**
- Art. 16 - Risoluzione del contratto**
- Art. 17 - Divieto di cessione del contratto**
- Art. 18 - Cessione del Credito**
- Art. 19 - Disposizioni antimafia**
- Art. 20 - Responsabilità Civile**
- Art. 21 - Tutela dei dati personali**
- Art. 22 - Foro competente**
- Art. 23 - Oneri fiscali ed eventuali spese contrattuali**

Per accettazione

La Società

.....

(timbro e firma)